

1. Gli enti associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissioni volontarie;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. mancata partecipazione da parte di alcuno degli aderenti dell'ente associato - nel corso di un intero anno solare - ad almeno la metà degli eventi organizzati dalla associazione "TDL";
- D. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta della Assemblea - anche su proposta del Consiglio Direttivo - pronunciata contro l'ente associato che commette - od i cui aderenti commettono - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta o con quella dei suoi aderenti, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. La decadenza di cui alla precedente lettera C) - il cui accertamento dei presupposti è demandato al Consiglio Direttivo - deve essere ratificata dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, così come per il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera D), deve essere convocato l'ente associato interessato, per procedere in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti: la decadenza di cui alla precedente lettera C) così come il provvedimento di radiazione rimangono sospesi fino alla data dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

4. In nessun caso gli enti associati cessati hanno diritto alla ripetizione - né parziale, né totale - della quota associativa annuale versata.

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi sociali:

